

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2681

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1991

Integrazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del patrimonio boschivo

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seduta del Senato del 2 agosto 1985 in cui veniva approvata la cosiddetta «legge Galasso» (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), fu presentato il seguente ordine del giorno: «impegna il Governo a considerare consentiti, oltre il taglio colturale del bosco e le altre attività previste dalla legge, anche il taglio di diradamento, l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, i tagli di utilizzazione boschiva, i lavori di difesa forestale e di regimazione del corso d'acqua; gli strumenti di sistemazione idrogeologica di pendici; di conservazione del suolo, di drenaggio delle acque sotterranee» (9.1450.3).

Con tale ordine del giorno si intendeva stabilire che, ai fini delle prescrizioni per la tutela dell'ambiente, non occorre alcuna preventiva autorizzazione del Ministero dei beni culturali e ambientali, per alcune essenziali attività selvicolturali, quando siano esercitate nel rispetto delle specifiche normative che le regolano.

L'ordine del giorno fu integralmente accolto, nel testo sopra ricordato, dal Governo (nella fattispecie rappresentato dallo stesso Sottosegretario al Ministero per i beni culturali e ambientali, onorevole Galasso).

Pochi giorni dopo l'approvazione della «legge Galasso», il Ministero emanava la circolare esplicativa n. 8 del 31 agosto

1985, che avrebbe dovuto essere l'occasione migliore e doverosa per rendere operante l'impegno assunto dal Governo. Infatti, nel secondo capoverso della «premessa» della citata circolare si esorta (in sede applicativa del provvedimento) a «tener conto del dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 312 del 1985, in sede di conversione in legge, ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare».

Ma la stessa circolare, giunta al paragrafo riguardante le eccezioni dall'obbligo della preventiva autorizzazione paesaggistica, ignora completamente i contenuti e le integrazioni suggerite dall'ordine del giorno già citato.

Così a fare le spese del rigore della «legge Galasso», a causa delle incertezze, delle perplessità, delle contraddizioni e della incompletezza della formulazione normativa, in sede della sua applicazione, sono state alcune categorie, prima fra tutte quelle degli imprenditori silvicolture, in contraddizione sia con lo spirito della legge stessa, sia con la volontà del legislatore.

Così, ad esempio, si è reso necessario, in sede attuativa, sottoporre i «tagli di utilizzazione» a disciplina diversa da quella già prevista dalla legge forestale, da parte di un Ministero (quello per i beni culturali e ambientali) non dotato, fra l'altro, di attrezzature e professionalità specifiche, con conseguenza di complicate ed inutili lungaggini burocratiche che non tengono con-

to della stagionalità dell'attività di selvicoltura e della necessità di opportune tecniche e tagli per la migliore conservazione dei boschi, ai fini, proprio, ambientali e paesaggistici. Non si è tenuto conto, in altre parole, che il taglio del bosco ed il taglio di utilizzazione, quando è praticato secondo i criteri di una buona selvicoltura, non porta a distruzioni, ma, anzi, garantisce la sicura perpetuazione del bosco stesso nelle migliori condizioni.

La presente iniziativa, all'articolo 1, con la modifica dell'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, vuole quindi fissare, con chiarezza, alcuni elementi normativi che consentano di superare le incompletezze, le lacune e le incertezze interpretative dell'attuale testo legislativo, così come si proponeva l'ordine del giorno più volte citato.

Con l'articolo 2 si prevede, anche, che per l'esercizio delle funzioni previste dai commi nono, decimo e tredicesimo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, come introdotti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, (concessione autorizzazione, eventuale annullamento e vigilanza) gli organi competenti del Ministero per i beni culturali e ambientali si avvalgano dell'opera del Corpo forestale dello Stato e dei dottori in scienze forestali, la cui competenza e professionalità è fuori discussione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'ottavo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì consentite tutte le altre attività selvicolturali autorizzate in base alle vigenti norme, compreso l'avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto ed i tagli di utilizzazione boschiva. Sono inoltre consentiti gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di conservazione del suolo, di consolidamento delle pendici, di regimazione dei corsi d'acqua, di correzione dei torrenti e di drenaggio delle acque sotterranee autorizzati secondo le norme in vigore».

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi nono, decimo e tredicesimo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, in materia forestale, di selvicoltura e di sistemazioni idraulico-forestali, il Ministro e gli organi competenti del Ministero per i beni culturali ed ambientali devono avvalersi dell'opera dei dottori in scienze forestali e del Corpo forestale dello Stato.